

Allegato "A" all'atto del 18/02/2009; Rep. 36247/15082

**Statuto di associazione**

Articolo 1

**Costituzione-Sede-Durata**

E' costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "**Fabbrica Artigiana di fotografia**".

**L'associazione ha sede in Carbonia.**

E' facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri comuni dello stato o all'estero.

**L'associazione ha durata illimitata.**

Articolo 2

**Scopo**

L'associazione, libera ed apolitica, nel rispetto dei principi fondanti delle libere associazioni quali l'assenza di scopo di lucro ed - in caso di scioglimento - la devoluzione dell'eventuale attivo a favore di altri enti con analoghe finalità, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) sviluppare l'associazionismo;
- 2) promuovere e diffondere la cultura fotografica;
- 3) svolgere un'attività didattica della fotografia aperta a tutti mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre serate, concorsi, etc.;
- 4) partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- 5) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, conferenze, festival, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;
- 6) incentivare scambi culturali, gemellaggi fotografici con gruppi italiani e stranieri;
- 7) realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
- 8) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione, distribuzione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, riviste e bollettini, informatico ed audiovisivo, anche per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- 9) sviluppare, valorizzare e diffondere la cultura e l'arte in tutte le sue forme e manifestazioni: danza, teatro, musica, cinema, fotografia, moda, letteratura e altre forme di espressione artistica;
- 10) valorizzare e promuovere gli artisti e le loro opere.
- 11) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi, laboratori, seminari, stage, master class ed ogni altra forma di insegnamento e ogni altra espressione artistica e culturale in genere, per tutte le fasce di età, ideare, e realizzare manifestazioni e iniziative legate alla cultura e allo spettacolo in genere;
- 12) organizzare e realizzare eventi di spettacolo che favoriscano la valorizzazione e la promozione turistica del territorio.
- 13) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi nazionali ed

internazionali che abbiano obiettivi similari;

14) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione.

15) Gestire spazi e realizzare attività, anche in collaborazioni con altri Enti, per favorire l'aggregazione e la lotta all'emarginazione e al disagio assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile per la promozione e recupero della persona e della qualità della vita.

16) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

16) compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle tradizioni artistiche culturali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;

17) l'Associazione potrà compiere tutte le iniziative che siano ritenute utili o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà inoltre, secondo le norme vigenti e quelle che in futuro dovessero essere emanate, richiedere contributi pubblici e privati.

### Articolo 3

#### **Natura**

L'associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro.

Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

### Articolo 4

#### **Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da altre associazioni, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

d) dei ricavi derivati dalla realizzazione di corsi e stage.

e) dei ricavi derivati dall'organizzazione di eventi, congressi e manifestazioni.

f) da eredità, donazioni e legati;

g) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

h) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- i) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- j) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- l) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### Articolo 5

##### **Esercizio sociale**

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro trenta giorni il consiglio direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, correlati dalla redazione dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

#### Articolo 6

##### **Soci**

- 1. Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo secondo i criteri predeterminati.
- 2. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.
- 3. la morosità è dichiarata dal consiglio direttivo.
- 4. La indegnità viene sancita dal collegio dei probiviri.

#### Articolo 7

##### **Diritti dei soci**

- 1. Tutti i soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.  
L'elettorato sia attivo che passivo spetta a tutti i soci.
- 2. Tutti i soci hanno diritto altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l'associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

#### Articolo 8

##### **Doveri dei soci**

1. I soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal consiglio direttivo.
2. Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, osservare lo statuto ed i regolamenti.

#### Articolo 9

##### **Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre o più soci, purché in numero dispari, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto.
  2. Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
  3. Il consiglio direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il presidente. Il presidente eletto nomina, durante la stessa seduta il vice presidente, il segretario.
- E'facoltà del presidente procedere ad altre nomine per particolari settori.
4. Il consiglio direttivo si riunisce per tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il consiglio stesso; deve esser invitato a partecipare il collegio dei revisori dei conti.

#### Articolo 10

##### **Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.**

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti.

#### Articolo 11

##### **Decadenza del Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del triennio, anche se integrato a norma dell'articolo 10.
2. L'assemblea straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del triennio.

#### Articolo 12

##### **Deliberazioni e competenza del Consiglio Direttivo.**

1. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, se nominato, in assenza di entrambi dal colui che risulta il più anziano come data di iscrizione all'associazione.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

5. Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc. determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Articolo 13

##### **Il Presidente**

1. Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, se nominato, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### Articolo 14

##### **Decadenza del Presidente**

1. Il presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

2. Nel caso di decadenza il consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal vice presidente, se nominato, od, in sua assenza o impedimento, dal consigliere iscritto da più tempo all'associazione fra i presenti ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

#### Articolo 15

##### **Convocazione assemblea ordinaria**

1. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il primo semestre.

2. L'assemblea ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

3. I soci debbono essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta e da almeno quindici giorni prima se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche elettive.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.

#### Articolo 16

##### **Convocazione Assemblea Straordinaria.**

1. I soci sono convocati in assemblea straordinaria dal consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto, delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

2. L'assemblea straordinaria è convocata altresì, su richiesta di almeno il 10 % dei soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

3. Il consiglio direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell'articolo 15.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra

la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.

#### Articolo 17

##### **Costituzione delle assemblee**

1. Le assemblee nominano il presidente e il segretario.
2. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Nelle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche elettive devono essere presenti almeno il 51% dei componenti le assemblee.
4. Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
5. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un socio che può esser portatore di una sola delega.

#### Articolo 18

##### **Deliberazioni delle Assemblee**

1. Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
2. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
3. L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, se nominati, non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Le delibere delle assemblee debbono essere comunicate ai soci assenti.
6. Nelle assemblee nelle quali si discutono argomenti che riguardano personalmente il socio, la votazione dovrà sempre effettuarsi a scrutinio segreto.

#### Articolo 19

##### **Collegio dei Probiviri**

1. Il collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra loro il presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
2. Il collegio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
  - d) radiazione.
3. Avverso i provvedimenti del collegio dei probiviri è ammesso reclamo all'assemblea straordinaria da proporre entro

trenta giorni dalla comunicazione. L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

4. L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'assemblea non possono essere impugnate avanti l'autorità giudiziaria.

#### Articolo 20

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.

2. I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

#### Articolo 21

##### **Libri Sociali**

Le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo e le relazioni del collegio dei revisori verranno trascritte su appositi registri.

#### Articolo 22

##### **Natura delle Cariche**

1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

#### Articolo 23

##### **Candidature**

1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.

2. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

3. L'elenco dei candidati è predisposto dal consiglio direttivo.

4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

#### Articolo 24

##### **Scioglimento**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad enti con analoghe finalità.

Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.

F.to Franco Pomata

F.to Luca Carta

F.to Duilio Giorgio Ennas

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio